



COMUNE di ROMENO
Provincia Autonoma di Trento

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI
NEL COMUNE DI ROMENO

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 7 dd. 18/04/2018

**Norme di comportamento per l'utilizzo
di prodotti fitosanitari in prossimità di centri abitati e di abitazioni**

Articolo 1

- Premessa-

1. Con decreto del 22 gennaio 2014 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, in concerto con il dicastero della Salute e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato adottato il "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)", ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il Piano, entrato in vigore il 13 febbraio 2014, descrive le misure che dovranno essere realizzate per perseguire gli obiettivi della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Alcune di queste misure sono già dettagliate a livello esecutivo, per altre è necessaria la predisposizione di ulteriori atti, disposizioni o linee guida nazionali, per altre ancora è lasciata facoltà alle Regioni e Province autonome di definire scelte operative e modalità esecutive.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 369 del 9 marzo 2015 sono state approvate quindi le "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014", dando atto che con successivi provvedimenti verranno dettagliate le disposizioni attuative delle singole misure.
3. Questo regolamento introduce misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio comunale, nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale.

Articolo 2

- Rapporto con normativa provinciale -

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge di stabilità provinciale 2016, i comuni possono approvare, con proprio regolamento, misure integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento provinciale, per assicurare un maggiore livello di tutela sul loro territorio.

Articolo 3

- Definizioni -

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:
 - a) "aree specifiche" i luoghi frequentati dalla popolazione o da gruppi vulnerabili della popolazione in prossimità dei quali è necessario, a fini di tutela della salute, ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo. Sono aree specifiche:
 - 1) i parchi e i giardini pubblici, compresi i parchi gioco per bambini;
 - 2) i campi sportivi;

- 3) le aree ricreative quali spazi attrezzati con giochi, panchine, tavoli;
 - 4) le scuole per l'infanzia e gli asili nido compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi;
 - 5) gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività del plesso quali aree verdi, piazzali e parcheggi;
 - 6) le strutture che erogano prestazioni sanitarie compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi;
 - 7) le strutture residenziali che erogano prestazioni sociosanitarie o assistenziali compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi;
- b) “luoghi sensibili”: luoghi che in considerazione delle peculiarità orografiche e delle specificità degli insediamenti urbani nei territori a vocazione agricola intensiva, proprie del territorio della provincia autonoma di Trento necessitano, a fini della tutela della salute, delle stesse tutele previste per le aree specifiche individuate alla lettera a), secondo quanto indicato da questo regolamento. Sono luoghi sensibili gli edifici privati e le relative pertinenze come individuate dalle vigenti norme del codice civile.
- c) “centro abitato”: si intende l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
- d) “strada”: si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli (come definiti dall'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., di seguito denominato per brevità Codice della Strada) e dei pedoni. Le strade vengono così classificate:
- A. strade a servizio delle aree agricole;
 - B. Strada Statale n°43 Dir, Strada Provinciale n 248;
 - C. la viabilità comunale principale : strada urbana.
- e) “percorso pedonale e ciclabile”: si intende la parte della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei pedoni e dei velocipedisti.

Articolo 4

- Utilizzo dei prodotti fitosanitari -

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in particolare in prossimità di centri abitati e di abitazioni, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità, per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose nonché per non disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.

Articolo 5

-Prescrizioni per la manipolazione, la diluizione e la miscelazione dei prodotti fitosanitari-

1. Per quanto riguarda la manipolazione, la diluizione e la miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione si applica quanto previsto dall'Allegato VI.2 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN),

Articolo 6

-Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari-

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. E' raccomandato il calcolo preventivo della quantità di miscela da somministrare in funzione della concentrazione, dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
4. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi.
5. I dispositivi "carica botte" sono utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine irroratrici con tali dispositivi e nell'area circostante. E' altresì vietato la miscelazione dei prodotti fitosanitari in prossimità del "carica botte".

Articolo 7

- Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari e distanze dalle aree specifiche e dai luoghi sensibili –

1. Indipendentemente dai prodotti fitosanitari utilizzati, l'operatore che esegue il trattamento è tenuto a:
 - a) adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio dell'effetto "deriva", con particolare attenzione in prossimità delle aree specifiche previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a) e dei luoghi sensibili individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - b) verificare prima di iniziare il trattamento che non vi siano nelle vicinanze persone o animali e interrompere immediatamente il trattamento quando vi sono persone o animali nelle vicinanze;

- c) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare il volume d'aria allo sviluppo vegetativo e regolarne opportunamente il flusso, perché investa, con le gocce erogate, solo la vegetazione;
- d) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
- e) non effettuare il trattamento in presenza di vento o se la temperatura supera i 28 gradi;
- f) assicurare il rispetto della proprietà pubblica o privata;
- g) non disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.

2. In linea generale è istituita una fascia di rispetto di distanza pari a 5 metri, dal confine di proprietà o pertinenza di qualunque edificio nelle zone sensibili o aree specifiche, entro cui non è consentito l'utilizzo di nessun tipo di fitofarmaco. Tale distanza può essere ridotta in due casi:

- a) a 4,50 metri se presente una barriera arborea (siepe) di altezza minima di 3 metri
- b) a 1,50 metri nelle serre o nelle coperture chiuse relative a ortaggi o piccoli frutti.

Limitatamente al caso di strade appartenenti alla viabilità comunale principale, quindi unicamente in quelle descritte all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto C, la fascia di rispetto minima per l'irrorazione è di 1,50 metri, rivolti di spalle alla pavimentazione o alla proprietà altrui.

Le fasce di rispetto menzionate in questo comma non riguardano il caso di fondi in cui vi siano piante da frutto (con altezza pari o inferiore a 3 metri) o ortaggi ad uso e consumo familiare: in tale caso l'irrorazione è possibile adoperando la lancia per trattamenti manuali a bassa pressione (massimo 10 atmosfere), rivolti di spalle alla proprietà o pertinenza altrui.

3. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari e di tutti i trattamenti sulle colture con le macchine irroratrici, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti rispettando le seguenti distanze minime con le macchine irroratrici:

- a. Limitatamente ai prodotti fitosanitari non rientranti nell'elenco "PAN" è possibile l'irrorazione, a una distanza tra i 5 e i 20 metri da aree specifiche e luoghi sensibili, a condizione che si utilizzi, in funzione antideriva, la lancia per trattamenti manuali a bassa pressione (massimo 10 atmosfere), rivolti di spalle alla proprietà o pertinenza altrui, o in alternativa atomizzatori con funzione antideriva (torretta e ugelli antideriva), verso interno e senza ventola. Tale previsione si applica solamente nel caso di piante di altezza pari o inferiore a 3 metri. Per piante con altezza superiore a 3 metri l'irrorazione è vietata.

Si specifica dunque che nella fascia entro i 20 metri dal confine di proprietà o pertinenza di qualunque edificio nelle zone sensibili o aree specifiche è proibito categoricamente l'utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario con limitazioni d'uso individuati dal "PAN" (elenco "PAN"). Tali prodotti presentano le seguenti caratteristiche tossicologiche:

- Vecchia classificazione DPD: Tossici, Molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R68

- Nuova classificazione CLP: frasi di pericolo H351, H334, H317, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361fd, H361f, H361d e H341.

A condizione che le macchine irroratrici siano dotate e utilizzino dispositivi per il contenimento della deriva (torrette e ugelli antideriva), o in alternativa la lancia per trattamenti manuali a bassa pressione (massimo 10 atmosfere), l'irrorazione, per qualsiasi prodotto fitosanitario, è possibile a una distanza pari o superiore a 20 metri. In assenza di questi la distanza minima da osservare risulta di 40 metri.

- b. in prossimità di scuole, scuole per l'infanzia e asili nido è prevista l'istituzione di una distanza minima di rispetto pari a 25 metri, entro cui non è possibile utilizzare nessun tipo di prodotto fitosanitario. La fascia di rispetto sopra menzionata (25 metri) non riguarda il caso di fondi in cui vi siano piante da frutto (con altezza pari o inferiore a 3 metri) o ortaggi ad uso e consumo familiare: in tale caso l'irrorazione è possibile osservando una distanza minima di metri 15, adoperando in tal caso però la lancia per trattamenti manuali a bassa pressione (massimo 10 atmosfere), rivolti di spalle alla proprietà o pertinenza dei suddetti edifici.

L'irrorazione è possibile, utilizzando prodotti non rientranti nell'elenco PAN, a una distanza pari o superiore a 25 metri in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 3 metri, oppure di 50 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 3 metri. Per prodotti rientranti invece nell'elenco PAN la distanza minima da osservare è in ogni caso di 50 metri. Resta comunque valevole la distanza minima da osservare di 40 metri in assenza di dispositivi per il contenimento della deriva.

- c. L'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità delle aree specifiche o zone sensibili è consentito dalle ore 5.00 alle 7.00, e dalle 21.00 alle 23.00.
 - d. in prossimità di percorsi pedonali e ciclabili come individuate all'articolo 3, comma 1, lettera e), è consentito l'utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario a una distanza inferiore ai 30 metri solo dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Il limite orario viene meno, quando il rispetto di tale limite può creare grave danno alle piantagioni, in ragione del verificarsi di particolari condizioni meteorologiche, segnalate dal personale del Centro trasferimento tecnologico della Fondazione E. Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige.
4. Nei mesi di luglio ed agosto è fatto divieto effettuare trattamenti nella giornata di domenica. L'obbligo viene meno in particolari condizioni meteorologiche, che possono creare gravi danni alle piantagioni. Tali situazioni sono segnalate dal personale del Centro di assistenza Tecnica dell'Istituto di San Michele all'Adige.

Articolo 8

- Manutenzione, taratura e lavaggio delle attrezzature –

1. Per quanto riguarda il controllo funzionale delle attrezzature, la loro regolazione e taratura strumentale e il lavaggio delle stesse, si applica quanto previsto dalle Azioni A.3 e A.6 e dagli Allegati II e VI.5 del PAN.

Art. 9

- Obbligo di segnalazione del trattamento fitosanitario –

1. Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione del trattamento da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta si applica l'Azione A.2.2 del PAN. Le modalità di segnalazione dei trattamenti sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.

Articolo 10

- Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori –

1. Per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice, si applica l'Allegato VI.4 del PAN e per quanto riguarda lo smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi si applica l'Allegato VI.6 del PAN

Articolo 11

- Controlli e sanzioni -

1. Spetta ai comuni prevedere adeguate forme di controllo in ordine al rispetto delle normative regolamentari adottate, anche con riferimento alle deroghe concesse ai precedenti commi, individuando idoneo personale adeguatamente formato, cui affidare i compiti di vigilanza.
2. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 689/81 e ss.mm. e del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Alla violazione degli articoli 5, 7, comma 2 e 3 lettere a) e b) si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2012, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
4. Alla violazione degli articoli 7 comma 3 lettere c) e d) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.
5. Alla violazione degli articoli 8 e 10 si applica quanto previsto dall'articolo 24, commi 7 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2012 sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma

da 500 a 2.000 euro.

6. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali in materia di salute pubblica e di tutela dell'ambiente.